

Management Consulting

**Il trust «*dopo di noi*»
Un istituto giuridico utile per
salvaguardare il patrimonio
destinato a persone con
disabilità.**



Management Consulting nasce da una convinzione forte all'interno di Borgogna | The House of Mind: è indispensabile essere veloci ad anticipare i cambiamenti e comunque ad adattarsi ad essi. La nostra inesauribile capacità di apprendere ci permette di essere sempre competitivi e all'avanguardia.



La via maestra per il controllo e la sostenibilità dei patrimoni familiari si basa su una visione strategica integrata che, oltre alla gestione degli asset liquidi, includa fiscalità, beni immobili, private equity, regole di governance, valori di famiglia e del patrimonio intangibile.

In particolare oggi, ci soffermiamo sui casi più diffusi di utilizzo del trust che sono:

Il TRUST IMMOBILIARE, che permette di creare un patrimonio separato e garantito composto da immobili, con il vantaggio che tale patrimonio non potrà essere aggredito se non da creditori del trust.

Il TRUST PER DISABILI, che consente di gestire i più svariati beni (immobili, denaro, beni mobili, valori mobiliari, polizze ecc) in favore del soggetto disabile.

I TRUST SOCIETARI, che realizzano sia l'obiettivo di disciplinare i passaggi generazionali dell'impresa con maggior semplicità di quanto previsto dalla legge ordinaria, sia di separare parte dei patrimoni aziendali, di trasferire interi rami di azienda, di proteggere i patrimoni aziendali, le azioni o le quote sociali.

Il TRUST DI FAMIGLIA per disciplinare anticipatamente casi di successione, rapporti di convivenza e parentela, crisi matrimoniali ivi compresi i casi di separazione e divorzi.

La nostra attenzione, oggi sarà riservata ai trust per disabili.

Fino a metà giugno 2016 il trust in Italia ha sempre fatto riferimento al diritto internazionale: ma con l'approvazione della legge sul "dopo di noi", per la prima volta una legge italiana sul trust ha una normativa interna.

Si tratta di una legge volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità.

L'obiettivo del provvedimento è garantire la massima autonomia ed indipendenza delle persone disabili, consentendogli per esempio, di continuare a vivere nelle proprie case o in strutture gestite da associazioni ed evitando il ricorso all'assistenza sanitaria.

Ogni storia è diversa dall'altra. Ma tutte partono da un terreno comune: terreno in cui la disabilità dei figli da un lato impedisce loro la gestione diretta del patrimonio dopo la scomparsa dei genitori, dall'altra rende necessarie nei loro confronti forme di assistenza articolate, continuative e spesso specialistiche.



Con questi presupposti, prima della nuova legge italiana sul trust, gli strumenti di tutela erano poco adatti per gestire questo tipo di situazioni. Ad esempio, l'amministrazione di sostegno (per cui un amministratore designato si occupa di gestire il patrimonio della persona che non è in grado di farlo per sé), con i suoi meccanismi di approvazione delle operazioni straordinarie da parte del tribunale e, in generale, con la sua mancanza di elasticità, si presta male ad un tipo di tutela e di gestione che richiede invece tempestività e possibilità di adattamento a scenari in evoluzione.

La nuova norma si inserisce in un precedente contesto giuridico lacunoso, ereditato appunto dalla legge 104 del 1992.

Per questo motivo il Governo ha voluto modificare radicalmente lo stato delle cose attraverso la legge "*dopo di noi*", con la volontà di migliorare la gestione di un servizio sociale indispensabile.

Grazie alla struttura contrattuale del trust la famiglia del disabile viene messa nelle migliori condizioni per prevedere nel trust, tutta una serie di articoli atti a gestire in ogni particolare, nei tempi e nei modi tutti quei servizi indispensabili a garantire la miglior qualità della vita possibile per il parente disabile. Tutto questo viene applicato dal trustee senza più bisogno di autorizzazioni da parte di un giudice.



Per esempio, i genitori possono designare come amministratore del patrimonio (o parte di esso) una associazione specializzata nella cura e tutela di persone che soffrono la patologia del figlio: in questo caso, assicurerebbero le proprie risorse a un soggetto competente e consapevole del loro utilizzo orientato esplicitamente al benessere della persona.

Oppure ancora (e forse questo potrebbe essere il modello più corretto e funzionale), possono nominare amministratore una persona di loro fiducia – magari con competenze meno specialistiche nella gestione della disabilità, ma con capacità e prospettive più ampie rispetto alla situazione del figlio e delle questioni familiari o aziendali, nel caso ci sia di mezzo anche un lascito “imprenditoriale” e dunque l’impiego di utili o proventi, nominando “controllore” l’associazione.

In questo modo, il patrimonio potrebbe avere la migliore gestione *panoramica* e la tutela della sua giusta destinazione, rispetto alle esigenze di cura e assistenza specialistica.

La nuova legge viene peraltro incontro ai genitori con ulteriori agevolazioni che contribuiscono a far considerare l’istituto del *trust dopo di noi*, lo strumento ottimale per le famiglie con portatori di handicap da tutelare.



Come indicato sul sito della Presidenza del Consiglio, queste sono le “esenzioni ed agevolazioni tributarie per la costituzione di trust, di vincoli di destinazione e di fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione in favore dei disabili...”

L’articolo 6 della legge “Dopo di Noi”, prevede l’esenzione totale dall’imposta di successione e donazione di beni e diritti conferiti in trust, e soggetti a vincoli di destinazione, destinati a fondi speciali in favore delle persone con disabilità grave.

Ai trasferimenti di beni e diritti in trust, invece, si applica in misura fissa l’imposta di registro, ipotecaria e catastale.

Affinché tali esenzioni ed agevolazioni per i negozi giuridici, trust, vincoli di destinazione di beni immobili o di beni mobili scritti nei pubblici registri con forma pubblica, costituzione di fondi speciali con i beni sottoposti a vincolo di destinazione, possano essere riconosciute, la legge prevede per i negozi giuridici i seguenti requisiti:

- a) devono essere istituiti a favore di persone con disabilità accertata.**
- b) devono essere redatti con atto pubblico.**
- c) la loro istituzione deve avere finalità di inclusione sociale, cura e assistenza di uno o più disabili gravi. Tale finalità, deve essere indicata nell'atto istitutivo del trust, nel regolamento dei fondi speciali o nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione.**
- d) devono essere identificati i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli, le funzioni ed i bisogni delle persone con disabilità grave, e a favore delle quali viene istituito.**
- e) devono indicare le attività assistenziali atte a garantire la cura e la protezione delle persone disabili gravi.**
- f)devono stabilire la durata certa del trust, del vincolo di destinazione o del fondo speciale a carico del trustee, del gestore o del fiduciario.**

Qualora tutti i requisiti sopra descritti vengano interamente soddisfatti, le agevolazioni disabili 2020 che spettano sin da subito sono:

- 1) Deducibilità delle erogazioni liberali, donazioni e atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust o di fondi speciali entro il 20% del reddito, fino ad un massimo di 100.000 euro annui.**
- 2) Esenzione dall'imposta di successione e donazioni.**
- 3) Imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.**
- 4) Esenzione bollo su tutti gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, e tutte le attestazioni poste in essere o richieste dal trustee.**
- 5) Riduzione aliquote o esenzione IMU nel caso di conferimento di immobili o di diritti reali su immobili nei trust o nei fondi speciali in esame.**